





solo una parte del suo patrimonio ad una o più società beneficiarie (con assegnazione delle quote emesse da queste ultime ai propri soci) rimanendo in vita con la residua parte di patrimonio non trasferito.



La scissione, sia nella forma totale che parziale, può essere ulteriormente distinta in:

- scissione in senso stretto: quando le società beneficiarie si costituiscono per effetto della scissione e del conseguente apporto patrimoniale effettuato dalla società scissa, che rappresenta il loro patrimonio iniziale;
- scissione per incorporazione: quando le società beneficiarie sono preesistenti all'operazione;
- scissione mista: quando le società beneficiarie sono in parte preesistenti e in parte costituite per effetto della scissione.





Infine, tutte le varianti sopra descritte possono ulteriormente caratterizzarsi come:

— **proporzionali**: quando le azioni o quote di ogni società beneficiaria sono attribuite ai soci della società scissa in proporzione alle azioni o quote detenute in quest'ultima;

— **non proporzionali**: quando le azioni o quote di ogni società beneficiaria sono attribuite ai soci della società scissa in misura non proporzionale alle azioni o quote detenute in quest'ultima; al limite di tale modalità si trova la scissione con separazione della compagine sociale, mediante la quale i soci della scissa divengono soci solo di alcune delle società beneficiarie.

